

Audizione di Federalberghi sul disegno di legge n. 2144

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici,
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19



8 aprile 2021



Senato
della Repubblica
V e VI Commissione



FEDERALBERGHI
Federazione delle Associazioni
Italiane Alberghi e Turismo

Audizione di Federalberghi
sul disegno di legge n. 2144

conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

8 aprile 2021

Senato della Repubblica

Commissioni 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro)

sintesi dell'intervento del direttore generale di Federalberghi

Dr Alessandro Massimo Nucara

If many fauts in this book you finde yet think not the correctors blynde

if Argos heere himselfe ha beene

he should perchance not all have seene.

Richard Shacklock, 1565

FEDERALBERGHI

Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo

via Toscana, 1 – 00187 Roma

www.federalberghi.it

Ringraziamo i Presidenti e gli onorevoli senatori,

per averci offerto l'opportunità di rappresentare il nostro parere sul disegno di legge n. 2144, concernente la conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

L'annus horribilis che ci lasciamo alle spalle ha prodotto devastazione e sconforto. Le nostre imprese e i nostri collaboratori hanno patito oltre ogni misura.

E, a differenza di quel che accade in altri settori, il 2021 ha sin qui prodotto risultati peggiori di quelli registrati nel 2020.

Ciò che ci tiene in piedi è la fiducia nell'ascolto e la consapevolezza di avere diritto alla ripresa.

Se vogliamo che sia tale, essa andrà costruita con grandissima cura e il provvedimento di cui discutiamo oggi può offrire un sostegno importante al rilancio di un settore economico che contribuisce in maniera significativa alla produzione di reddito e posti di lavoro¹.

* * *

Desideriamo anzitutto fornire una panoramica della situazione di difficoltà in cui versa il mercato turistico, situazione che non accenna a migliorare.

Il turismo è senz'altro il settore economico che più soffre per gli effetti della pandemia e, al suo interno, le strutture turistico ricettive e termali sono quelle che stanno pagando il prezzo più alto.

I dati ufficiali, sebbene ancora provvisori, rilevano che il 2020 si è chiuso con una perdita di 233 milioni di presenze, equivalente ad un calo medio del 53,4% rispetto all'anno precedente², con punte che in alcune località hanno superato l'80%.

Soffrono più delle altre le **località che vivono soprattutto di turismo straniero**, che ha fatto segnare una riduzione media del 70,2%³ delle presenze.

Un dato allarmante, considerato che i turisti internazionali contribuiscono per il 50,5% al totale dei pernottamenti⁴ e che in un anno "normale" la spesa dei turisti stranieri contribuisce al saldo della bilancia commerciale con 44,3 miliardi di euro, pari al 41% delle esportazioni di servizi e a circa l'8% di quelle complessive⁵.

¹ Le imprese turistiche generano ogni anno un valore aggiunto di 93 miliardi di euro, pari al 6% del PIL italiano (Conto satellite del turismo per l'Italia, Istat, giugno 2020); Alberghi e pubblici esercizi danno lavoro ad oltre 1,3 milioni di dipendenti, in prevalenza donne e giovani: il 52,6% è di sesso femminile e il 60,1% ha meno di 40 anni (Osservatorio sul mercato del Lavoro nel turismo, Ente Bilaterale Nazionale Turismo, settembre 2020); Importanti sono anche le ricadute positive sugli altri settori economici. La quota di PIL attivata direttamente ed indirettamente dal comparto turistico è superiore al 13% ed al settore sono complessivamente riconducibili quasi 3,4 milioni di posti di lavoro, pari al 15% del totale (Travel & tourism economic impact, World Trade and Tourism Council, 2018)

² www.istat.it, aprile 2021

³ www.istat.it, aprile 2021

⁴ www.istat.it, aprile 2021

⁵ Indagine sul turismo internazionale, Banca d'Italia, giugno 2020

Secondo la Banca d'Italia, nel corso del 2020 **la spesa dei turisti stranieri in Italia è crollata del 60%**, attestandosi ad un valore di appena 17 miliardi di euro contro gli oltre 44 miliardi del 2019⁶.

Parallelamente al calo delle presenze e della spesa, si è registrato un calo del fatturato dei servizi ricettivi, che nel periodo gennaio – dicembre 2020 è diminuito del 54,9%, con una preoccupante tendenza al peggioramento nell'ultimo trimestre del 2020, che ha registrato una diminuzione del 70%⁷.

Purtroppo, **il 2021 si è aperto all'insegna di un ulteriore peggioramento** causato dalle misure di contenimento che hanno azzerato la stagione invernale: nel trimestre gennaio - marzo 2021 le presenze negli esercizi turistico ricettivi sono diminuite dell'82,2% rispetto al corrispondente periodo del 2019 (calo del 72,5% per gli italiani e del 92,7% per gli stranieri)⁸.

Le attività delle strutture turistico ricettive sono ferme anche e soprattutto a causa del **divieto di spostarsi** da una regione all'altra, del perdurare del **blocco dei flussi** internazionali e delle **limitazioni alle attività ed ai servizi** che caratterizzano i viaggi, per vacanza e per lavoro (impianti di risalita, terme e benessere, ristorazione, attività sportive amatoriali, musei, convegni, riunioni, fiere, eventi, spettacoli, etc.).

Gli alberghi - pur potendo in teoria rimanere aperti - sono stati e sono ancora costretti alla chiusura perché vuoti.

Dopo la stagione invernale, è saltata anche quella primaverile, a seguito della proroga delle restrizioni sino al 30 aprile, che ha cancellato le vacanze di Pasqua e i week end del 25 aprile e del 1° maggio.

La mancanza di certezze sui tempi della riapertura ci impedisce ogni programmazione, facendo addensare nubi fosche anche sui prossimi mesi.

In ogni caso, siamo consapevoli che la strada del ritorno alla normalità sarà lunga, e che il nostro settore potrà intraprenderla solo se si ristabiliranno le necessarie premesse sul versante sanitario.

Confidiamo che l'accelerazione che è stata impressa alla campagna vaccinale consenta di riaprire le frontiere della speranza, per agevolare la ripartenza dei flussi turistici, interni ed internazionali.

La vaccinazione di massa è importante anche in termini psicologici, in quanto consentirebbe di presentare il nostro Paese come una destinazione sicura. Si tratta di una scelta che è stata già intrapresa con successo da altri paesi dell'area del Mediterraneo, che sono nostri concorrenti.

* * *

Venendo al decreto "sostegni", dobbiamo anzitutto richiamare l'attenzione su alcuni "grandi assenti", problemi di importanza prioritaria che il provvedimento non affronta e che ci auguriamo possano trovare presto soluzione grazie al contributo del Parlamento e alle ulteriori misure che sono state preannunciate dal Governo.

⁶ Turismo internazionale dell'Italia - dati mensili, Banca d'Italia, marzo 2021

⁷ Fatturato dei servizi, Istat, febbraio 2021

⁸ L'impatto del Covid-19 sull'ospitalità italiana, Centro Studi Federalberghi, aprile 2021

il green pass

E' essenziale ed urgente l'aggiornamento delle regole che disciplinano gli spostamenti tra regioni.

I viaggi per turismo, che oggi sono di fatto vietati, potrebbero essere consentiti sia alle persone che risultano immuni, perché vaccinate o guarite dalla malattia, sia a coloro che possano dimostrare di non essere contagiose, mediante una certificazione che attesti il risultato negativo di un test effettuato non oltre le quarantottore precedenti.

Tale soluzione, che si muove in linea con quanto si sta discutendo a livello europeo, consentirebbe di realizzare il necessario equilibrio tra le esigenze di tutela della salute e quelle di salvaguardia dell'economia.

i prestiti a lungo termine

Considerata l'esiguità dei cosiddetti ristori, che coprono solo una minima parte delle perdite subite, è necessario consentire alle imprese di accedere a prestiti di lungo periodo per importi congrui, che consentano di resistere durante la fase di emergenza, che per il settore turismo è ben lontana dall'essersi conclusa.

Chiediamo, in particolare, di aumentare sino a 20 anni la durata dei finanziamenti "garantiti" dallo Stato al 90% ai sensi del decreto liquidità.

la moratoria sui crediti

E' altresì necessario intervenire sui termini di pagamento delle rate relative a prestiti, mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, che la legge di bilancio per l'anno 2021 ha prorogato dal 31 gennaio al 30 giugno 2021. Tale intervento, seppur apprezzato, non è in grado di risolvere un problema che ha dimensioni ben più consistenti, tali non poter essere risolte nel breve periodo.

E' del tutto evidente come, al termine del mese di giugno 2021, le imprese che nel corso del 2020 e del primo semestre del 2021 hanno subito un notevole calo di fatturato, fatturato che in molti casi si è addirittura azzerato, non disporranno della liquidità necessaria per far fronte alle scadenze.

Si ritiene pertanto necessaria una proroga, quanto meno sino al 31 dicembre 2022, sia per la quota relativa al capitale sia per la quota relativa agli interessi.

la riduzione dei costi fissi

Sul fronte dei costi fissi, è necessario estendere a tutto il 2021 le misure concernenti la componente immobiliare, sia per le imprese proprietarie dell'immobile, esentandole dal pagamento della seconda rata IMU, sia per le imprese in affitto, prorogando la validità del credito d'imposta.

Occorre inoltre superare i formalismi che impediscono di godere dell'esonero IMU nei casi in cui la separazione tra proprietario e gestore è solo apparente. Ad esempio, l'immobile dato in comodato dai genitori ai figli. Oppure una srl di gestione alberghiera composta dai membri della famiglia che possiede l'immobile.

* * *

Desideriamo inoltre fornire dei contributi puntuali su alcuni dei contenuti del decreto formulando alcune proposte che auspichiamo contribuiscano ad accrescerne l'efficacia.

Evidenziamo che molte delle misure che proponiamo potrebbero alleviare la sofferenza delle imprese senza determinare nuovi oneri per le finanze pubbliche.

* * *

il contributo a fondo perduto (articolo 1)

Come già detto, la misura del contributo a fondo perduto è oggettivamente insufficiente. Nella migliore delle ipotesi, chi abbia perso tutto riceverà una somma inferiore al 3% del fatturato perso. La media si aggirerà attorno all'1%.

Non c'è traccia di un intervento perequativo a tutela di chi è rimasto escluso dal decreto "Natale" e da altre forme di ristori più vantaggiose, di cui hanno beneficiato altre categorie, che non ci risulta siano state più danneggiate degli alberghi.

Sempre in relazione all'equità, riteniamo che le imprese con fatturato superiore ai 10 milioni di euro non debbano essere escluse dalla misura.

E non comprendiamo la ratio della norma che esclude le imprese dei piccoli comuni dai contributi connessi alla presenza dei santuari religiosi, determinando effetti paradossali. Ad esempio, se la norma venisse approvata così com'è, verrebbero escluse dal beneficio località come Cascia e Norcia, martorate non solo dalla pandemia ma anche dagli eventi sismici del 2016.

gli oneri delle bollette elettriche (articolo 6, commi 1 - 4)

Le agevolazioni sulle bollette elettriche previste dal decreto non vengono riconosciute alle utenze connesse in media tensione.

Al riguardo, merita segnalare che spesso gli alberghi sono costretti ad attivare un'utenza in media tensione a causa dell'insufficiente capacità della rete pubblica, che impone la realizzazione di una cabina elettrica anche per hotel di piccole dimensioni.

il canone radiotelevisivo speciale (articolo 6, commi 5 - 7)

La riduzione del 30% del canone RAI, seppur apprezzabile, risulta inadeguata, anche in considerazione del fatto che la gran parte delle imprese turistico ricettive, oltre a dover fronteggiare un 2021 che sarà a dir poco critico, nel 2020 hanno versato il canone nella misura intera, pagando per un servizio che non è stato utilizzato o è stato utilizzato solo in minima parte

la riqualificazione delle imprese ricettive e degli stabilimenti termali (articolo aggiuntivo)

Chiediamo di affinare le disposizioni che regolano il credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese ricettive e degli stabilimenti termali.

Si tratta di aggiustamenti che non comportano oneri per il bilancio dello Stato e che potrebbero migliorare sensibilmente le performance dell'istituto.

Ad esempio:

- consentire alle imprese beneficiarie di cedere il credito a terzi, con le medesime modalità previste dal decreto rilancio;
- ammettere agli incentivi anche le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2012 e le spese sostenute nel corso del 2019;
- elevare il massimale, entro i limiti consentiti dalla comunicazione dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato erogati nel periodo pandemico.

gli incentivi per il ritorno al lavoro (articolo 8)

In materia di cassa integrazione, si rende necessario modificare la norma che regola gli incentivi per chi richiama i lavoratori in servizio.

La formulazione attuale, che riconosce gli sgravi contributivi solo a chi cessa del tutto l'utilizzo della cassa, di fatto esclude dal beneficio le imprese turistiche, che di norma riprendono l'attività in modo parziale e graduale, anche per effetto delle norme che non consentono di svolgere alcune attività o ne limitano fortemente lo svolgimento (terme, congressi, banchetti, obbligo di distanziamento, etc.).

i contratti a termine (articolo 17)

Le condizioni di incertezza che caratterizzano l'andamento della domanda di mercato rendono impossibile ogni forma di programmazione dell'attività delle imprese turistiche, a causa del continuo succedersi di provvedimenti restrittivi e ondate di contagio.

Le imprese sono pertanto costrette a "navigare a vista": il piano delle attività e i conseguenti organici vengono definiti guardando ad un orizzonte temporale limitato e sottoposto di continuo ad aggiustamenti.

Conseguentemente, si rende necessaria una gestione più flessibile dei contratti di lavoro a termine da stipularsi nel settore turismo.

i Covid hotel (articolo 20)

Si ritiene opportuno suggerire di consentire l'utilizzo dei Covid-hotel anche come centri di vaccinazione.

la comunicazione periodica in materia di imposta di soggiorno (articolo 25)

In materia di imposta di soggiorno, si rende necessario evitare una duplicazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, nel rispetto dei principi di semplificazione vigenti, e razionalizzare il relativo quadro sanzionatorio.

Tosap e Cosap (articolo 30, comma 1)

Si segnala la necessità di correggere un'ingiusta disparità di trattamento che si è determinata a causa del fatto che le attività di somministrazione di alimenti e bevande delle imprese turistico ricettive non sono state ammesse a godere dei benefici riconosciuti ai pubblici esercizi in materia di utilizzazione del suolo pubblico.

gli impianti di rilevazione (articolo 30)

Si segnala infine la necessità di accordare una proroga tecnica in relazione ai sistemi di rivelazione di incendio, anche in considerazione del fatto che l'emergenza sanitaria non agevola lo svolgimento di alcune attività di verifica, che comportano costi rilevanti.

* * *

Ringraziando per l'attenzione, alleghiamo alcune proposte di emendamenti volte a promuovere la realizzazione degli obiettivi indicati e rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento.



**PROPOSTE DI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41
(AS 2144)**

GREEN PASS - SPOSTAMENTI COVID TESTED	10
MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA'	11
RIDUZIONE DEI COSTI FISSI PER IMPRESE TURISTICO RICETTIVE E STABILIMENTI TERMALI	12
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	14
RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE.....	15
CANONE RAI – ESONERO PER L’ANNO 2021	16
RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE E DEGLI STABILIMENTI TERMALI ..	17
ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CIG.....	19
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE	20
COVID HOTEL.....	21
COMUNICAZIONE PERIODICA IN MATERIA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO.....	22
TOSAP E COSAP.....	24
IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DI INCENDIO.....	25

GREEN PASS - SPOSTAMENTI COVID TESTED

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

<<Articolo 1 bis

All'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3 bis. Sino all'entrata in vigore di una normativa europea che disciplini la materia, lo spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome è altresì consentito alle persone munite di certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione o il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le quarantotto precedenti lo spostamento stesso o il risultato di un test sierologico, che dimostri di essere guariti dalla malattia.”>>

RELAZIONE

La proposta è volta a realizzare le condizioni di sicurezza che possano consentire spostamenti tra i territori di diverse regioni o province autonome anche per motivi diversi da esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

L'obiettivo viene perseguito consentendo lo spostamento solo alle persone munite di certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione o il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le quarantotto precedenti lo spostamento stesso o il risultato di un test sierologico che dimostri di essere guariti dalla malattia.

Si segnala che:

- la norma ripropone una soluzione in parte già adottata nel campo del trasporto aereo, in relazione ai cosiddetti voli Covid tested, per i quali l'articolo 54 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 consente l'imbarco a chi si sottoponga a un tampone nelle quarantotto ore precedenti;

- la proposta si muove con coerenza con la proposta di “Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio per l'emissione, la verifica e l'accettazione dell'interoperabilità di certificati di vaccinazione, test e recupero per facilitare la libera circolazione durante il Pandemia COVID-19 (certificato verde digitale)”.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta minori entrate né nuove uscite per il bilancio dello Stato.

Inoltre, la ripartenza delle attività conseguente alla libertà di circolazione determinerà maggiori introiti per lo Stato (tasse, contributi, etc.) e minori spese (cassa integrazione, sostegni vari, etc.).

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA'

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

<<Articolo 1 bis

1. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, le parole "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite dalle parole "con durata fino a 240 mesi".

2. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, le parole: "30 giugno 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". All'articolo 77, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "31 marzo 2021" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2022".

3. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 2, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 giugno 2021.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla modifica della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.>>

RELAZIONE

Il comma 1 prevede la possibilità di aumentare sino a 20 anni la durata dei finanziamenti "garantiti" dallo Stato ai sensi del decreto liquidità. Si rammenta che un'analogha misura è stata introdotta dalla legge di bilancio per l'anno 2021 (articolo 1, comma 216 della legge 30 dicembre 2020, n. 178), ma ha riguardato solo per i prestiti fino a 30.000 euro, per i quali la durata massima è stata ampliata a 15 anni.

Al riguardo, considerata l'esiguità dei cosiddetti ristori, che coprono solo una minima parte delle perdite subite, è necessario consentire alle imprese di accedere a prestiti di lungo periodo per importi congrui, che consentano di resistere durante la fase di emergenza, che per il settore turismo è ben lontana dall'essersi conclusa.

Il comma 2 riguarda la proroga dei termini di pagamento delle rate relative a prestiti, mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, che il comma 248 della legge di bilancio per l'anno 2021 ha prorogato dal 31 gennaio al 30 giugno 2021. Tale intervento, seppur apprezzato, non è in grado di risolvere un problema che ha dimensioni ben più consistenti, tali non poter essere risolte nel breve periodo. E' del tutto evidente come, al termine del mese di giugno 2021, le imprese che nel corso del 2020 e del primo semestre del 2021 hanno subito un notevole calo di fatturato, fatturato che in molti casi si è addirittura azzerato, non disporranno della liquidità necessaria per far fronte alle scadenze. Si ritiene pertanto necessaria una proroga, quanto meno sino al 31 dicembre 2022.

L'efficacia della previsione è subordinata ad una modifica del Quadro comunitario di sostegno, che pone limiti alla concessione di determinati aiuti.

RIDUZIONE DEI COSTI FISSI PER IMPRESE TURISTICO RICETTIVE E STABILIMENTI TERMALI

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

<<Articolo 1 bis

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive e alle relative pertinenze e agli immobili degli stabilimenti termali.

2. L'esenzione di cui al comma precedente e l'esenzione di cui al comma 599 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche nei casi in cui il gestore dell'attività turistico ricettiva e il proprietario dell'immobile sono sostanzialmente coincidenti in quanto:

- sono legati da rapporto di coniugio ovvero parentela o affinità entro il terzo grado;
- sono interessati da un rapporto di partecipazione o controllo;
- appartengono allo stesso gruppo.

3. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

4. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, i canoni relativi all'anno 2020 possono essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.>>

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020 e successive modificazioni.>>

RELAZIONE

Il comma 1 estende al secondo semestre del 2021 l'esenzione dal pagamento dell'IMU per le strutture ricettive e gli stabilimenti termali.

Il comma 2 mira a correggere le conseguenze irragionevoli derivanti dall'aver limitato l'applicazione dell'esenzione IMU ai soli casi in cui il proprietario dell'immobile è anche il gestore della attività. La conseguenza è che il beneficio non si applica anche nei casi in cui - come frequentemente accade - proprietà dell'immobile e gestione dell'azienda siano in capo a soggetti diversi solo formalmente. Si tratta di una comune regola di corretta gestione in uso nel settore. Inoltre, la prevalenza nel settore di piccole e medie imprese accentua la ricorrenza del caso. Ad esempio, l'immobile dato in comodato dai genitori ai figli. Oppure una srl di gestione alberghiera composta dai membri della famiglia che possiede l'immobile.

Il comma 3 proroga sino al 31 dicembre 2021 il periodo di applicazione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dal decreto rilancio per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Il comma 4 è volto ad assicurare che il credito d'imposta previsto dal decreto "rilancio", relativo ai canoni previsti dai contratti di locazione degli immobili aziendali e dai contratti di affitto d'azienda,

sia usufruibile anche nei casi in cui a causa della difficile congiuntura economica – le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali paghino il canone d'affitto in ritardo rispetto ai termini contrattualmente previsti.

RELAZIONE TECNICA

I commi 1 e 2 comportano un onere di circa 210 milioni di euro, comprensivo sia della quota IMU spettante allo stato sia della quota spettante ai comuni.

Il comma 3 comporta oneri per circa 52 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 4 non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto si tratta di un mero allungamento dei termini previsti per accedere ad un incentivo che trova la propria copertura finanziaria nella norma istitutiva.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

All'articolo 1:

- a) al comma 3, aggiungere il seguente periodo: "Il limite di 10 milioni di euro non si applica alle imprese turistico ricettive";
- b) al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

RELAZIONE

La lettera a) ristabilisce un principio di equità, ammettendo al beneficio anche le imprese turistico ricettive con fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.

La lettera b) sopprime un'incomprensibile discriminazione, che esclude i comuni con meno di 10.000 abitanti dall'applicazione del contributo che la legge di bilancio per l'anno 2021 (articolo 1, commi 87-88 della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha riconosciuto alle attività economiche ubicate in tutti i comuni sedi di santuari religiosi. Ad esempio, se la norma venisse approvata così com'è, verrebbero escluse dal beneficio località come Cascia e Norcia, martorate non solo dalla pandemia ma anche dagli eventi sismici del 2016.

RELAZIONE TECNICA

Considerando che le imprese potenzialmente beneficiarie sono circa 200 e che l'ammontare massimo del contributo è di 150.000 euro per impresa, la proposta di cui alla lettera a) comporta un onere massimo di 30 milioni di euro.

La proposta di cui alla lettera b) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto esplica i propri effetti nell'ambito dello stanziamento già previsto per l'istituto.

RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE

All'articolo 6, dopo il comma 1, inserire il seguente:

<<1 bis. Per le imprese turistico ricettive, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle utenze elettriche connesse in media tensione.>>

RELAZIONE

La proposta è volta a consentire a tutte le strutture ricettive di accedere alle agevolazioni previste dalla norma.

Al riguardo, merita segnalare che spesso gli alberghi sono costretti ad attivare un'utenza in media tensione a causa dell'insufficiente capacità della rete pubblica, che impone la realizzazione di una cabina elettrica anche per hotel di piccole dimensioni.

RELAZIONE TECNICA

Si stima che la norma possa interessare sino a un massimo di 5.000 strutture ricettive, per complessivi 250 mila euro.

CANONE RAI – ESONERO PER L'ANNO 2021

All'articolo 6:

- a) al comma 5, le parole “del 30 per cento” sono sostituite dalle parole “del 100 per cento”;
- b) conseguentemente, al comma 6, le parole “all'entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle parole “all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

RELAZIONE

Si propone di esonerare dal pagamento del canone RAI le imprese che sono state duramente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, evidenziando come la gran parte di tali imprese, oltre a dover fronteggiare un 2021 che sarà a dir poco critico, nel 2020 hanno versato il canone nella misura intera, pagando per un servizio che non è stato utilizzato o è stato utilizzato solo in minima parte

RELAZIONE TECNICA

Si stima che la norma determini minori entrate per circa 50 milioni di euro.

RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

<<Articolo 6 bis

1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "esistenti alla data del 1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "esistenti alla data del 1° gennaio 2018".

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"Per le spese sostenute durante il periodo di validità della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni, il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto fino ad un massimo di 800.000 euro";

c) al comma 2, le parole "e di incremento dell'efficienza energetica" sono sostituite dalle seguenti: "o di incremento dell'efficienza energetica";

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4 bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.">>

e) dopo il comma 4, dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

"5. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020.">>

RELAZIONE

La proposta è volta a migliorare l'efficienza degli incentivi a sostegno della riqualificazione delle strutture ricettive e termali, apportando alcuni correttivi al credito d'imposta previsto dal decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.

La lettera a) ammette a fruire del beneficio anche le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2012, purché esistenti alla data del 1° gennaio 2018. In continuità con lo spirito originario della norma, si conferma che l'agevolazione viene destinata alla riqualificazione delle strutture esistenti, ma viene aggiornato il parametro di riferimento, consentendo l'accesso anche a imprese costituite in epoca più recente.

La lettera b) eleva temporaneamente la misura massima dell'incentivo, entro i limiti fissati dal quadro comunitario di sostegno.

La lettera c) recepisce una prassi amministrativa in atto, confermando che ai fini del godimento del beneficio è sufficiente effettuare interventi di eliminazione delle barriere architettoniche o di incremento dell'efficienza energetica, senza necessità di effettuare entrambe le tipologie.

La lettera d) è volta a consentire la cessione del credito di imposta ad altri soggetti, inclusi i locatori. Per tal via, si intende anche agevolare la riqualificazione delle strutture in affitto, consentendo che eventuali spese di ristrutturazione sostenute dal locatario vengano compensate cedendo il credito al locatore, nell'ambito di accordi tra le parti.

La lettera e) è volta a consentire l'erogazione dell'incentivo anche in relazione agli investimenti effettuati nel corso del 2019, che erano rimasti "scoperti" in quanto l'ultimo bando ha riguardato gli investimenti del 2018. Si sottolinea inoltre che, a causa del lockdown conseguente all'emergenza da Covid-19, nell'anno 2020 in molti casi non è stato possibile effettuare i lavori di ristrutturazione.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto esplica i propri effetti nell'ambito dello stanziamento già previsto per l'istituto.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CIG

All'articolo 8, dopo il comma 11, è inserito il seguente

<<11-bis. Ai datori di lavoro del settore alberghiero e termale che non richiedono i trattamenti di cui al comma 2, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di ventotto settimane, fruibili entro il 31 dicembre 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. Il trattamento di cui al comma precedente è riconosciuto in relazione ai lavoratori per i quali è cessato il trattamento di integrazione salariale, anche se il trattamento prosegue per altri lavoratori dipendenti dal medesimo datore di lavoro. Ai medesimi datori di lavoro è altresì riconosciuta, con riferimento al predetto esonero, la facoltà di cui all'articolo 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dall'esonero stesso.>>

RELAZIONE

Al fine di promuovere il graduale e progressivo rientro al lavoro dei lavoratori dei settori alberghiero e termale beneficiari del trattamento di integrazione salariale, l'emendamento proposto ripropone, per i datori di lavoro che non ricorrono ai trattamenti di assegno ordinario o di cassa integrazione guadagni in deroga previsti dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto sostegni) l'esonero contributivo disposto all'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto agosto). L'esonero può essere fruito anche per una frazione dei dipendenti in forza. Diversamente, risulterebbero escluse dallo sgravio le imprese che fanno parziale ricorso agli ammortizzatori sociali e sarebbero penalizzati datori di lavoro del settore alberghiero che tentano di recuperare la consistenza occupazionale precedente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 pur in presenza di condizioni di mercato assai incerte.

RELAZIONE TECNICA

Si stima che la misura agevolativa, nella formulazione suggerita, permetta il rientro in azienda di circa 10.000 lavoratori, con un impegno complessivo di 20 milioni di euro.

Considerando che tali lavoratori, se non rientrassero in azienda, beneficerebbero dell'integrazione salariale per complessivi 38 milioni di euro, la norma potrebbe garantire un risparmio per l'erario di 18 milioni di euro.

L'introduzione della facoltà di rinuncia parziale all'esonero contributivo non comporta oneri ulteriori per la finanza pubblica. L'introduzione della facoltà di rinuncia parziale all'esonero contributivo non comporta oneri ulteriori per la finanza pubblica.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE

All'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:

<<1 bis. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.>>

RELAZIONE

La norma è volta a conferire la necessaria flessibilità ai contratti di lavoro da stipularsi nel settore turismo. Al riguardo, merita considerare come le condizioni di incertezza che caratterizzano l'andamento della domanda di mercato rendano impossibile ogni forma di programmazione dell'attività, a causa del continuo succedersi di provvedimenti restrittivi e ondate di contagio.

Le imprese sono pertanto costrette a "navigare a vista": il piano delle attività e i conseguenti organici vengono definiti guardando ad un orizzonte temporale limitato e di continuo sottoposto ad aggiustamenti.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

COVID HOTEL

All'articolo 20, dopo il comma 1, inserire il seguente:

<<1 bis. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19.>>

RELAZIONE

La proposta è volta a consentire l'utilizzo dei Covid-hotel come centri di vaccinazione.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è suscettibile di determinare risparmi di spesa, ottimizzando le modalità di utilizzo delle risorse già stanziare.

COMUNICAZIONE PERIODICA IN MATERIA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO

All'articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

<<4. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 ter, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

"Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo."

b) al comma 1 ter, al terzo periodo, le parole "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti:

"da 25 euro a 500 euro".>>

RELAZIONE

L'articolo 180 del decreto-legge n. 34 del 2020, modificando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, ha stabilito il ruolo di "responsabile del pagamento" dell'imposta di soggiorno per il gestore della struttura ricettiva, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e cioè su coloro che alloggiano nelle strutture ricettive.

La norma ha specificato che per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno sono applicabili le sanzioni amministrative tributarie previste in caso di violazione dei termini per il versamento delle imposte (articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, ridotta alla metà se il ritardo non supera 90 giorni, ridotta a 1/15 della metà per ciascun giorno, se il ritardo non supera 15 giorni).

La norma ha inoltre previsto l'obbligo di una dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che si è aggiunto all'obbligo di rendicontazione periodica già previsto a carico dei gestori delle strutture ricettive dai rispettivi regolamenti comunali.

Per l'omessa o infedele presentazione di tale dichiarazione da parte del gestore della struttura ricettiva è stata introdotta la pesante sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'importo dovuto.

La sanzione amministrativa per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si è andata a sovrapporre alla sanzione amministrativa tributaria per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta (prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997) e alla sanzione amministrativa per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione prevista dai regolamenti comunali (prevista dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000), creando confusione e incertezza relativamente al quadro sanzionatorio applicabile.

Al riguardo, è necessario anzitutto chiarire che l'obbligo di presentazione della dichiarazione cumulativa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo sia riferito ai soli casi in cui non sia previsto nel rispettivo regolamento comunale un obbligo di rendicontazione periodica trasmessa per via telematica. In tal caso, infatti, il Comune già dispone di tutti i relativi dati. La previsione di una ulteriore rendicontazione di dati già in possesso

della pubblica amministrazione costituirebbe una duplicazione di oneri in contrasto con i principi di semplificazione vigenti.

Inoltre, è necessario razionalizzare il quadro sanzionatorio recentemente introdotto, prevedendo che per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale da parte del responsabile si applichi la stessa sanzione amministrativa pecuniaria, variabile da 25 a 500 euro, applicabile in caso di omessa o infedele rendicontazione prevista dai regolamenti comunali. Tale sanzione sarebbe in ogni caso accessoria alla più grave sanzione tributaria nel caso in cui vi sia omesso o ritardato versamento dell'imposta.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TOSAP E COSAP

All'articolo 30, dopo il comma 1, inserire il seguente:

<<1 bis. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive>>.

RELAZIONE

La proposta è volta a correggere una ingiusta disparità di trattamento che si è determinata a causa del fatto che le attività di somministrazione di alimenti e bevande delle imprese turistico ricettive non sono state ammesse a godere dei benefici riconosciuti ai pubblici esercizi in materia di utilizzazione del suolo pubblico.

IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DI INCENDIO

All'articolo 30, dopo il comma 11, inserire il seguente:

<<12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro Interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, si adeguano a quanto previsto dal punto 11 della norma UNI 11224:2019 a decorrere dal 31 dicembre 2022.>>

RELAZIONE

Il 5 settembre 2019 l'Ente Nazionale di Normazione ha pubblicato la nuova norma UNI 11224:2019 che descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione di incendio.

La norma, applicabile sia agli impianti nuovi che agli impianti esistenti, prevede che tutti i sistemi di rivelazione e segnalazione di incendio con anzianità maggiore di 12 anni devono essere oggetto di "verifica generale del sistema".

Con l'emergenza sanitaria in atto risulta oltremodo difficile procedere a tale verifica prevista al punto 11 della norma, anche in considerazione del fatto che comporta interventi molto costosi.

Si propone pertanto di prevedere per questi impianti di protezione attiva, peraltro sottoposti a regolare manutenzione e controlli periodici, l'effettuazione della verifica generale a decorrere dal termine previsto per il completamento degli adeguamenti ai fini antincendio delle attività ricettive turistico-alberghiere, stabilito alla data del 31 dicembre 2022.

RELAZIONE TECNICA

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ESTRATTO DALLA PETIZIONE
APPROVATA DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI FEDERALBERGHI⁹

... in questa difficile congiuntura, gli aiuti sin qui stanziati in favore delle imprese non sono sufficienti.

Le aziende alberghiere e termali si trovano a dover sostenere - in una crisi senza precedenti, in totale solitudine e a fronte di nessun incasso - una miriade di oneri economici ed amministrativi, quali ad esempio canoni di locazione mensili, imposte di vario genere, utenze, fornitori e consulenti, manutenzione delle strutture, polizze assicurative, contratti per la gestione della sicurezza, quota annuale del trattamento di fine rapporto, anche per il personale in cassa integrazione.

Altri Paesi sono riusciti a mettere a disposizione importanti iniziative in tempi brevi, offrendo così alle proprie imprese il sostegno necessario per poter superare l'attuale crisi e prepararsi adeguatamente ad affrontare l'agguerrita competizione internazionale che si manifesterà durante il periodo successivo.

Chiediamo quindi che, al fine di aiutare le imprese del turismo a sopravvivere in attesa del ritorno alla normalità, salvaguardare i posti di lavoro ed evitare che l'Italia si ritrovi svantaggiata al termine della pandemia, vengano adottate le seguenti misure:

- liquidazione di **ristori efficaci e adeguati**, con erogazioni mensili che accompagnino le imprese turistico ricettive sino alla fine della crisi e un'erogazione iniziale che corregga le sperequazioni che si sono verificate a causa del meccanismo utilizzato nel 2020;
- **proroga sino al 31 dicembre 2022 dei termini di pagamento delle rate relative a prestiti, mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale;**
- **elevazione sino a 20 anni della durata dei finanziamenti "garantiti" dallo Stato** ai sensi del decreto liquidità;
- **esonero dal pagamento della seconda rata IMU** per l'anno 2021, da riconoscersi anche nel caso in cui ci sia coincidenza sostanziale tra il soggetto passivo dell'imposta e il soggetto gestore dell'impresa;
- **proroga del credito d'imposta sui canoni di locazione sino al 31 dicembre 2021 ed elevazione della misura all'80%;**
- **cancellazione della TA.RI. e del canone Rai** per gli anni 2020 e 2021 e, per il futuro, commisurazione della tariffa all'effettiva produzione dei rifiuti;
- proroga dell'**esonero dal pagamento dei contributi per l'assunzione del personale stagionale**, affinché possa essere applicata alle assunzioni che avverranno nel corso del 2021;
- revisione delle modalità di **esonero contributivo in favore delle imprese che richiamano in servizio i dipendenti** che si trovano in cassa integrazione, al fine di riconoscere il beneficio anche nel caso in cui il rientro in servizio riguardi solo una parte del personale;

⁹ approvata dall'assemblea straordinaria di Federalberghi il 26 gennaio 2021

- **rinvio sino a fine 2021 delle scadenze per il pagamento di imposte;**
- introduzione di un **credito d'imposta del 110% per la riqualificazione delle strutture turistico ricettive;**
- **riduzione al 5% dell'aliquota IVA sulle prestazioni alberghiere**, così come è stato fatto in altri Paesi europei;
- **proroga della cassa integrazione** per gli assunti a tempo indeterminato;
- istituzione di **misure di soccorso efficaci e rapide per i lavoratori stagionali del turismo**, che - a seguito della mancata ripresa della stagione invernale - si ritrovano privi di reddito, indennità di disoccupazione e copertura previdenziale e vengono per tal via costretti ad abbandonare il settore, che si ritroverà ancora più fragile nel momento della tanto attesa ripresa economica;
- aggiornamento del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia, al fine di **elevare la misura degli aiuti** che è possibile erogare a ciascuna impresa e di **ampliare il periodo di applicabilità**.

Le organizzazioni del sistema Federalberghi

Federalberghi Extra	Federalberghi Varese
Federalberghi Isole Minori	Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della provincia di Trento
Federalberghi Terme	
Federalberghi Unihotel Franchising	Unione Albergatori e Pubblici Esercenti Alto Adige HGTV
Federalberghi Piemonte	
Associazione Albergatori Acqui Terme	Federalberghi Veneto
Associazione Albergatori e Ristoratori Albesi	Federalberghi Terme Abano e Montegrotto
Federalberghi Alessandria	Federalberghi Belluno Dolomiti
Associazione Biellese Albergatori	Associazione Bibionese Albergatori
Associazione Albergatori ed Esercenti Operatori Turistici – Cuneo	Federalberghi Caorle
Federalberghi Novara	Associazione Albergatori Cortina d'Ampezzo
Federalberghi Torino	Federalberghi Garda Veneto
Associazione Albergatori Provincia Vercelli	Associazione Jesolana Albergatori
Federalberghi Verbania VCO	Federalberghi Padova
	Gruppo Albergatori Portogruaro
Adava Federalberghi Valle d'Aosta	Ascom Alberghi San Donà di Piave
	Associazione Albergatori Sottomarina
Federalberghi Bergamo	Gruppo Provinciale Albergatori Treviso
Federalberghi Brescia	Associazione Veneziana Albergatori
Associazione Albergatori Como	Associazione Albergatori Verona e Provincia
Gruppo Provinciale Albergatori Cremona	Sindacato Provinciale Albergatori Vicenza
Federalberghi Lecco	Federalberghi Friuli-Venezia Giulia
Associazione Albergatori Mantova	Gruppo Provinciale Albergatori Gorizia
Federalberghi Milano, Lodi, Monza e Brianza	Gruppo Provinciale Albergatori Pordenone
Sindacato Provinciale Albergatori Pavia	Federalberghi Trieste
Associazione Albergatori Provincia Sondrio	Gruppo Attività Alberghiera e Extra Alberghiera Udine

Federalberghi Liguria	Federalberghi Macerata
Associazione Albergatori Genova	Federalberghi Pesaro e Urbino
Federalberghi Imperia	Associazione Alberghi e Turismo Senigallia
Federalberghi La Spezia	
Unione dei Gruppi Albergatori del Levante	Federalberghi Toscana
Federalberghi Savona	Associazione Albergatori Arezzo
	Federalberghi Chianciano Terme
Federalberghi Emilia-Romagna	Federalberghi Costa Apuana
Federalberghi Bellaria - Igea Marina	Federalberghi Firenze - AIA
Federalberghi Bologna	Associazione Albergatori Forte dei Marmi
Associazione Albergatori Cattolica	Federalberghi della Maremma e del Tirreno
Associazione degli Albergatori Cesenatico	Federalberghi Isola d'Elba
Sindacato Albergatori Ferrara	Associazione Albergatori Lido di Camaiore
Federalberghi Forlì	Federalberghi Lucca
Associazione Albergatori Gatteo a Mare	Federalberghi Marina di Pietrasanta
Associazione Albergatori Misano Adriatico	Associazione Provinciale Albergatori Montecatini
Sindacato Albergatori Modena	Federalberghi Pisa
Associazione Albergatori Parma	Associazione Albergatori - Pistoia e Montagna Pistoiese
Sindacato Provinciale Alberghi e Locande – Piacenza	Federalberghi Prato
Federalberghi Ravenna - Cervia	Federalberghi Siena
Associazione Albergatori Reggio Emilia	Associazione Albergatori Viareggio
Federalberghi Riccione	Federalberghi Umbria
Associazione Italiana Albergatori Rimini	Federalberghi Perugia
Associazione Albergatori Salsomaggiore e Tabiano Terme	Associazione Provinciale Albergatori Terni
Federalberghi Marche	Federalberghi Lazio
Unione Provinciale Albergatori Ancona	Federalberghi Frosinone
Federalberghi della Provincia di Ascoli Piceno	Federalberghi Roma
Associazione Turistico-Alberghiera del Fermano	Federalberghi Rieti

Federalberghi Latina
Federalberghi Viterbo

Federalberghi Abruzzo
Associazione Provinciale Albergatori Chieti
Federalberghi L'Aquila
Associazione Provinciale Albergatori Pescara
Sindacato Provinciale Albergatori Teramo

Federalberghi Molise

Federalberghi Campania
Federalberghi Avellino
Federalberghi Campi Flegrei
Federalberghi Capri
Federalberghi Caserta
Federalberghi Costa del Vesuvio
Federalberghi Ischia e Procida
Federalberghi Napoli
Federalberghi Penisola Sorrentina
Federalberghi Pompei
Federalberghi Salerno

Federalberghi Puglia
Federalberghi Bari - BAT
Associazione Albergatori della provincia di Brindisi
Associazione Provinciale Albergatori Foggia
Federalberghi Lecce
Federalberghi Taranto

Federalberghi Matera
Federalberghi Potenza

Federalberghi Calabria
Federalberghi Sicilia
Federalberghi Agrigento
Federalberghi Caltanissetta
Federalberghi Catania
Associazione Albergatori Giardini Naxos
Federalberghi delle Isole Eolie
Federalberghi Isole Pelagie
Federalberghi Riviera Jonica Messina
Federalberghi Messina
Associazione Albergatori Provincia Palermo
Associazione Albergatori Ragusa
Associazione Albergatori Taormina
Federalberghi Trapani

Federalberghi Sardegna
Associazione Albergatori Nuoro
Sindacato Albergatori Oristano
Associazione Provinciale Albergatori Sassari
Federalberghi Sud Sardegna

Federalberghi offre ai propri soci

una tutela a 360° che comprende rappresentanza istituzionale, relazioni sindacali, consulenza, informazione, opportunità di business, convenzioni per ottenere sconti e agevolazioni, finanziamenti per la formazione, studi e ricerche, sicurezza sul lavoro, assistenza sanitaria, previdenza complementare ... e tanto altro.



www.ebnt.it



www.federalberghi.it



www.hotelmag.it



www.confiturismo.it



www.confcommercio.it



www.hotrec.org



www.ebnt.it



www.federalberghi.it



www.hotelmag.it



www.turismoditalia.it



www.italyhoteles.it



www.hotelstars.eu



www.10q.it



www.siaquest.it



www.conventionbureau.com



www.icctalia.org



www.consorzioconoe.it



www.cfmt.it



www.fondir.it



www.fondomarionegri.it



www.fondofonte.it



www.fasdac.it



www.fondomariopastore.it



www.fondofast.it



www.quas.it



www.fondoforte.it



www.adapt.it



www.unibocconi.it/met



www.quasarinstitute.it



www.siae.it



www.zurich.it



www.scfitalia.it



www.unogas.it



www.unilever.it



www.daikin.it



www.nuovoimaie.it



www.grohe.it



www.mowatt.it



www.hoistgroup.com



www.confindustriadm.it



www.resabd.com



www.verticalbooking.com



www.alipay.it



www.intesasanpaolo.com



www.nexi.it



www.poste.it



www.tinaba.it



www.unicredit.it



www.fulcri.it



www.federlabitalia.com



www.gruppoapi.com



www.mediahotelradio.com

Vuoi saperne di più sul sistema Federalberghi?

Rivolgiti con fiducia ad una delle 145 associazioni territoriali e regionali degli albergatori aderenti a Federalberghi.

I recapiti sono disponibili sul sito www.federalberghi.it

Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa delle imprese turistico ricettive italiane.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 126 associazioni territoriali, raggruppate in 19 unioni regionali, e 7 Sindacati Nazionali (Federalberghi Extra, Federalberghi Isole Minori, Federalberghi Terme, Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Unihotel Franchising).

Faiat service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Il Presidente è Bernabò Bocca.

Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, l'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec, la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione.